



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4897

Seduta del 21/06/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2014, N. 26, DELL'AREA SCIABILE ATTREZZATA NEI COMUNI DI APRICA, TEGLIO, TIRANO E VILLA DI TIRANO IN PROVINCIA DI SONDRIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Simone Rasetti

Il Dirigente Luca Vaghi

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ed in particolare l'art. 2 (Aree sciabili attrezzate) ove si stabilisce:

- al comma 1, che sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali;
- al comma 3, che le aree sciabili attrezzate sono individuate dalle regioni e che l'individuazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni;

VISTO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", ed in particolare:

- l'art. 4 "Aree sciabili attrezzate", ove si stabilisce:
 - al comma 1, sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali;
 - al comma 3, le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni;
- l'art. 40 "Adeguamento alle disposizioni della legge", che, al comma 1, stabilisce che le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguare le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

- l'art. 43 "Abrogazioni", che, al comma 1, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23;

CONSIDERATO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che, all'art. 30, comma 11, aggiunge l'art. 43-bis (Disposizione finale) al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, ove stabilisce che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

VISTA la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare l'art. 13 ove si stabilisce, tra l'altro:

- al comma 2, che la Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e che tale individuazione avviene su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia;
- al comma 4, che nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento regionale, e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe;
- al comma 12, che la Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale;
- al comma 13, che la Giunta regionale definisce con regolamento a) la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;

VISTO il Regolamento Regionale 29/09/ 2017, n. 5 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare l'art. 25, che ha stabilito la "Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate";

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2020, approvata con DGR XI/3748 del 30/10/2020;
- la risoluzione n. 41, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2020, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/1443 del 24/11/2020 che impegna la Giunta regionale, per quanto riguarda il "Rilancio dell'Attrattività turistica della Regione Lombardia", a prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al potenziamento dell'attrattività delle zone montane e alla riqualificazione complessiva dell'offerta turistica, anche nella prospettiva dell'evento Olimpiadi 2026, favorendo, tra l'altro, il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi nei comprensori sciistici, da attuarsi anche attraverso strategie integrate di rafforzamento dei relativi comprensori, per la riqualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive;

VISTI:

- la D.G.R. 27 marzo 2015 n. X/3325 "Attuazione dell'art. 13, comma 14 della legge regionale n. 26/2014: costituzione del Comitato Tecnico delle aree sciabili – determinazione delle modalità di funzionamento", con la quale si è provveduto alla costituzione del Comitato Tecnico, determinandone la composizione e i compiti, le modalità di funzionamento ed affidando alla D.G. Sport e Politiche per i Giovani le attività di coordinamento e di segreteria;
- il D.D.U.O. n. 6494 del 09/05/2019 "Costituzione del Comitato Tecnico delle Aree



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Sciabili (art. 13, l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 e D.G.R. X/3325 del 27 marzo 2015)", che ha aggiornato l'elenco dei componenti del Comitato Tecnico delle Aree Sciabili (CTAS);

VISTA:

- la Deliberazione di G.E. n. 145 del 21/12/2020 della Comunità Montana Valtellina di Tirano, e la relazione tecnica allegata, trasmessa con nota prot. 98/2021 del 07/01/2021, avente ad oggetto l'approvazione della proposta di area sciabile attrezzata per il mandamento della Comunità Montana nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano;

PRESO ATTO che con le note N1.2021.0000064, N1.2021.0000065, N1.2021.0000065 e N1.2021.0000066 del 07/01/2021, la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha trasmesso a Regione Lombardia la documentazione tecnica relativa, rispettivamente, ai territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano e che tale documentazione consiste in:

- copia della Deliberazione di G.E. n. 145 del 21/12/2020 e della relazione tecnica ad essa allegata;
- allegati cartografici specifici per ogni singolo territorio;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Teglio n. 12 del 30/03/2021 "Rettifica agli atti P.G.T. non costituente variante ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i";

VISTA:

- la nota prot. 3745/2021 del 05/05/2021 con la quale la Comunità Montana ha trasmesso la proposta di Area Sciabile Attrezzata (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 26/2014) nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano, redatta secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico nelle sedute del 16/07/2020 e del 18/02/2021 e in conformità con la rettifica degli atti del P.G.T. del Comune di Teglio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021;
- la documentazione cartografica a supporto della nota 3745/2021 del 05/05/2021 trasmessa con nota prot. N1.2021.0001942 del 05/05/2021;
- la nota prot. 3929/2021 del 11/05/2021 con la quale la Comunità Montana ha attestato:
 - la conformità della proposta della di Area Sciabile Attrezzata nei territori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica;

- o la disponibilità di tutte le proprietà (private e pubbliche) sulle quali viene apprestata la pista di Fondo Pian di Gembro, in conformità al Piano di Gestione vigente della Riserva Pian di Gembro, per il periodo di apertura al pubblico della pista stessa;

- la nota prot. N1.2021.0001993 del 11/05/2021 con la quale la Comunità Montana ha allegato l'attestazione del Comune di Tirano in merito alla disponibilità di tutte le proprietà (private e pubbliche) sulle quali viene apprestata la pista di Fondo di Trivigno;

PRESO ATTO della proposta di area sciabile attrezzata nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano identificata nei seguenti allegati cartografici, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 01 INQUADRAMENTO GENERALE - Allegato 1;
- 02 APRICA - Allegato 2;
- 03 TEGLIO - Allegato 3;
- 04 TIRANO - Allegato 4;
- 05 VILLA DI TIRANO - Allegato 5;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 26/2014, reso da parte del Comitato Tecnico delle aree sciabili, espresso nel corso della seduta del 25/05/2021 in merito all'istanza di individuazione dell'area sciabile attrezzata nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano, come individuata negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 26/2014, "L'individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile";

ACCERTATO, da parte della struttura regionale competente, che, a seguito dell'entrata in vigore del R.R. 29 settembre 2017, n. 5 la documentazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presentata dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, in allegato alla domanda di individuazione dell'area sciabile attrezzata nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano, risulta coerente con quanto previsto dall'art. 25 del R.R. 29 settembre 2017 n. 5;

RICHIAMATO l'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 26/2014, ove viene stabilito che , fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse per le violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate, di cui al Capo III (Aree sciabili attrezzate e regole di comportamento) della L.R. 26/2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all'individuazione dell'area sciabile attrezzata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 26/2014, così come definita nei seguenti allegati cartografici, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 01 INQUADRAMENTO GENERALE - Allegato 1;
- 02 APRICA - Allegato 2;
- 03 TEGLIO - Allegato 3;
- 04 TIRANO - Allegato 4;
- 05 VILLA DI TIRANO - Allegato 5;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa:

1. di individuare, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico delle aree sciabili, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 1 ottobre 2014 n. 26, l'area sciabile attrezzata nei territori di Aprica, Teglio, Tirano e Villa di Tirano così come tracciata definita nei seguenti allegati cartografici, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 01 INQUADRAMENTO GENERALE - Allegato 1;
 - 02 APRICA - Allegato 2;
 - 03 TEGLIO - Allegato 3;
 - 04 TIRANO - Allegato 4;
 - 05 VILLA DI TIRANO - Allegato 5;
2. di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della L.R. 26/2014, "L'individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile";
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Valtellina di Tirano per i successivi provvedimenti di propria competenza, anche in merito alla gestione della servitù connessa alla pista;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge